



Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2595 DEL 11-12-2014

Nuova approvazione "Schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia".

CODICE CIFRA: AOA/DEL/2014/00003

STRUTTURA PROPONENTE:

ALLEGATI:

2595_2014_1.pdf (dim.: 17.8 kb - agg.: 15-12-2014) 2595_2014_2.pdf (dim.: 47.36 kb - agg.: 15-12-2014) 2595_2014_3.pdf (dim.: 110.58 kb - agg.: 15-12-2014) OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. ASL (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

- La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi :
- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
- b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato
- [D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].
- 3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

[D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7].

4) Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore.

Le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, per l'acquisto di beni e servizi hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Le stesse Aziende, ove disattendano la predetta disposizione,

devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP [L.R. 14/2001, art. 17]. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, inoltre, le Aziende ed Enti del S.S.R. sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale secondo le modalità individuate negli atti della programmazione regionale di cui all'art. 21 della L.R. 37/2014, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l'utilizzo di altri strumenti telematici. Tuttavia, nelle more dell'approvazione del Piano Regionale delle Attività Negoziali e della conseguente predisposizione di un Piano aziendale annuale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi. le Aziende ed Enti del S.S.R possono continuare a provvedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi, a condizione che gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi ed i consequenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari prevedano espressamente la facoltà delle Aziende ed Enti del S.S.R. di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, ove risulti conveniente l'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore [L.R. 37/2014, artt. 20 e 21].

- 5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. [L. 120/2007, art. 1, co. 7].
- 6) Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate. [*L.R. 32/2001, art. 11*]
- 7) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali. [L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]
- 8) Controllo e monitoraggio dei comportamenti prescrittivi di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, entro i limiti del budget ad essi attribuito. [D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 8-octies, co. 1 e 2; L.R. 4/2003, art. 36, co. 6]
- 9) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento. [D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in *L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004*]



REGIONE PUGLIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Tra

il dott. Nicola Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

il dott. ______, nato a ______il _____, residente a ______, C.F. _____, nominato Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ______ con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del ____ Si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 (OGGETTO) 1. La Regione Puglia, ai sensi degli artt. 3 e 3-bis del D.Lqs. 502/1992 s.m.i. nonché dell'art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i., conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale al Dott. ART. 2 (NATURA DELL'INCARICO) _ si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale. ART. 3 (RESPONSABILITÀ) _____si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed atti programmatori sia nazionali che regionali, e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale. 2. Il dott. ______, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90

3.	s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio. Il dott è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.				
	ART. 4 (<i>Obiettivi</i>)				
1.	Il dott. <u> </u>				
2.	Il dott è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta Regionale con l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di carattere economico-finanziario che di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.				
3.	Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottoposti al monitoraggio dei Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze – evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli adempimenti L.E.A. di cui all'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 – al Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari opportunità, che a sua volta riferisce all'Assessore al Welfare. L'Assessore, valutate le inadempienze denunciate, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza.				
4.	Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti annualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari opportunità sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte degli Uffici e Servizi regionali competenti per materia e dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARES), secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale per l'individuazione degli stessi.				
	ART. 5 (Valutazione di Metà Mandato)				
1.	Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato di cui all'art. 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza.				
2.	La valutazione di metà mandato – nelle more della definizione in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di criteri e sistemi condivisi di valutazione dell'attività dei Direttori generali sulla base degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di cui all'art. 3-bis, co. 5 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. – viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale, sulla base dei dati forniti dagli Uffici e Servizi dell'Assessorato e dall'ARES per quanto di rispettiva competenza.				
3.	Le modalità di svolgimento della verifica di metà mandato sono quelle previste dagli atti deliberativi di Giunta Regionale in vigore, salvo successive modifiche degli stessi.				
	ART. 6 (<i>Compenso</i>)				
1.	Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. nonché con le decurtazioni previste dalla normativa vigente – un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € al lordo di oneri e ritenute di legge.				

- 2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
- 3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
- 4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.

ART. 7 (DURATA)

- 1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni _____ a decorrere dalla data di insediamento.
- 2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
- 3. In caso di modifica dell'ambito territoriale dell'Azienda disposta con legge regionale, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
- 4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. ______ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8 (DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

- 1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7 del Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., il Presidente della Regione su conforme Deliberazione della Giunta Regionale previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. risolve il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione. Il Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma del medesimo dell'art. 3-bis, comma 7 del Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i.
- 2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
- 3. In caso di esito negativo della verifica degli obiettivi conseguiti dal Direttore generale dopo i primi 18 mesi dalla nomina, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del presente contratto e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso si applicano le medesime procedure per la decadenza del Direttore generale di cui al precedente comma 1.
- 4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
- 5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi

all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.

6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9 (Tutela Legale)

- 1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico a condizione che non sussista conflitto d'interessi ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
- 2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10 (NORMA FINALE E DI RINVIO)

- 1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
- 2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11 (FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12 (REGISTRAZIONE)

- 1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

Bari, li	
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dott, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civi le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").					
Bari, I)					
II Direttore Generale					
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
II sottoscritto dott. D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza finalità correlate al presente contratto.	preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le				
Bari, Iì					
	Il Direttore Generale				



REGIONE PUGLIA



AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AOS/DEL/2014/_____

OGGETTO: Nuova approvazione "Schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia". L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente *ad interim* del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamenti, riferisce quanto segue.

Con Delibera n. 2341 del 24/10/2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

Con successiva Delibera n. 2467 del 27/11/2012 la Giunta Regionale ha disposto la rettifica e la riapprovazione dello schema di contratto approvato con la precedente D.G.R. n. 2341/2011 da stipularsi con i Direttori Generali delle AA.SS.LL., nonché, attesa l'avvenuta sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori Generali di alcune Aziende, ha altresì approvato un *addendum* ai contratti già sottoscritti secondo il medesimo schema.

Sono tuttavia intervenute nel tempo una serie di modifiche normative e regolamentari, tra cui:

- Il D.L. n. 158/2012 (cd. "Decreto Balduzzi") convertito con modificazioni dalla L. 189/2012 ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. relative, fra l'altro, alla valutazione dell'attività dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
- La L.R. n. 37 dell'1/8/2014 ("Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014"), agli artt. 20 e 21, ha integrato la previgente disciplina in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, introducendo un processo di razionalizzazione che passa attraverso il ricorso ad un Soggetto aggregatore che svolge il ruolo di centrale di committenza regionale nel rispetto degli atti di programmazione regionale in materia.

Tale disciplina, riferita anche alle Aziende ed Enti del S.S.R., all'art. 20, co. 4 prevede che le predette Aziende ed Enti "sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo le modalità individuate negli atti della programmazione regionale di cui all'art. 21, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l'utilizzo di altri strumenti telematici".

La medesima disciplina, al successivo art. 21, co. 1 e 2, prevede inoltre l'approvazione con Delibera di Giunta Regionale del Piano Regionale delle Attività Negoziali e, conseguentemente, la predisposizione di un Piano annuale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi da parte delle singole Aziende sanitarie. Inoltre, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 21, "nelle more dell'approvazione dei Piani di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende ed Enti del S.S.R., nonché gli Enti e Agenzie regionali, possono continuare a provvedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle Aziende ed Enti del S.S.R., nonché degli Enti e delle Agenzie regionali, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già esequite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore". Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al citato comma 5, ai sensi del successivo comma 6 del medesimo art. 21, "costituisce motivo di valutazione negativa dell'operato degli organi di nomina regionale all'interno delle Aziende, Enti e Agenzie di cui ai commi 1 e 2 ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca dell'incarico da parte della Regione, fermi restando gli ulteriori eventuali profili di responsabilità".

Resta vigente, in materia di acquisto di beni e servizi, l'art. 17 della L.R. n. 14 del 31/5/2001, benchè sia stato quasi totalmente abrogato l'art. 59 della L. 388/2000, richiamato al comma 1 del predetto art. 17.

Si coglie l'occasione per rappresentare, inoltre, che il compenso dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. di cui all'art. 6 dello schema contrattuale in oggetto prevedeva – fra l'altro – una decurtazione del 10% introdotta dal D.L. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (e recepita a livello regionale con L.R. n. 1/2011) la cui operatività cessa in data 31/12/2014.

Pertanto, al compenso attribuito al Direttore generale – da specificare all'atto della stipula del contratto – dovrà essere applicata la decurtazione di cui innanzi solo nel caso in cui il relativo contratto venga sottoscritto prima del 31/12/2014.

Si rende inoltre necessaria una semplificazione e/o esplicitazione di alcuni articoli dello schema contrattuale in oggetto, con specifico riferimento all'art. 4 ("Obiettivi"), all'art. 5 ("Valutazione di metà mandato") ed all'art. 8 ("Decadenza, revoca e risoluzione del rapporto").

Pertanto, a seguito dei predetti sopravvenuti interventi normativi sulla materia nonché in base a valutazioni d'ufficio in ordine all'opportunità di semplificare e/o esplicitare alcuni articoli dello schema contrattuale, si rende necessario aggiornare e modificare lo schema contrattuale in oggetto.

Si propone pertanto di procedere ad una nuova approvazione dello schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, Allegato 1 al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e dell'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza degli stessi Direttori generali, Allegato 1.1 al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, entrambi già approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 2341 del 24/10/2011 e successivamente rettificati con Delibera di Giunta Regionale n. 2467 del 27/11/2012.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamenti.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- ➢ Di procedere ad una nuova approvazione dello schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e dell'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza degli stessi Direttori generali, Allegato 1.1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, entrambi già approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 2341 del 24/10/2011 e successivamente rettificati con Delibera di Giunta Regionale n. 2467 del 27/11/2012.
- ➤ Di dare mandato all'Ufficio Rapporti istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamenti per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento.
- ➤ Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

L'Assessore proponente (Donato Pentassuglia)

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione dagli stessi predisposta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.							
Il Funzionario istruttore	(Laura Armenise)						
Il Dirigente dell'Ufficio 2	(Rossella Caccavo)						
Il Dirigente del Servizio ad interim (Vincenzo Pomo)							
Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.							
Il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità (Vincenzo Pomo)							